

INTEGRAZIONI AL

Regolamento regionale 31/1/1996, n. 1

**“DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI PER LA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE PIEMONTESE DEL LAGO MAGGIORE COMPRESSE NELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DEL FONDO TOCE”
(Promulgato con D.C.R. n. 160-20476 del 19.12.1995)**

Legge regionale 4 marzo 2009, n. 6.

"Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce".

Art. 1. (*Sanzioni*)

1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 febbraio 2009, n. 239-8808, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificati dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

Omissis

17. Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'attività di navigazione comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 239-8808 DEL 24.2.2009

PIANO NATURALISTICO DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DEL FONDO TOCE E PIANO DI GESTIONE DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE “FONDO TOCE”

NORMATIVA

Art. 14 (Navigazione)

1. Oltre a quanto previsto dal regolamento regionale 14.4.200, n. 3/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore – ora regolamento regionale 22.6.2009, n. 5/R “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)” e dal regolamento regionale 31.1.1996, n. 1 (regolamento regionale per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore comprese nella Riserva naturale speciale del Fondo Toce), la navigazione all'interno della Riserva naturale speciale è consentita con i limiti di cui al presente articolo.

2. L'attraversamento dello specchio d'acqua compreso nella Riserva naturale speciale con unità a motore, con le modalità previste dal r.r. 1/1996, è consentito solo per l'approdo e la partenza dai punti di ormeggio autorizzati e dagli approdi consentiti.

3. L'approdo di unità dotate di motore, anche se condotte senza l'ausilio di questo, è consentito esclusivamente alle darsene private e ai tratti di sponda prospicienti i campeggi o occupati da questi, purché liberi da bagnanti.

4. Nelle aree occupate da bagnanti è vietato l'approdo anche di unità non dotate di motore.

5. È vietato l'ormeggio e lo stazionamento di unità dotate di motore, anche se condotte senza l'ausilio di questo, a meno di 100 metri dalla riva, salvo che per le strette esigenze di approdo, alaggio o ormeggio dove consentiti.

6. Sono vietati la navigazione e lo stazionamento di unità non dotate di motore, a meno di 50 metri dalle aree a canneto, salvo che per le strette esigenze di approdo, alaggio o ormeggio dove consentiti.

7. Il divieto di cui ai commi 5,6 non si applica ai mezzi condotti dai titolari di licenza di pesca di tipo A, rilasciata per effetto del diritto di uso civico denominato "del lancone di Fondotoce", durante l'esercizio del diritto stesso. A questi ultimi, nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 giugno di ogni anno, la navigazione è consentita solo nello specchio d'acqua esterno alle aree a canneto, a partire da una distanza di 50 metri dalle stesse. Durante l'esercizio del diritto, i titolari devono comunque evitare ogni danno alla vegetazione presente e ridurre al minimo il disturbo alla fauna selvatica.

8. La navigazione con utilizzo di motore elettrico è consentita negli stessi limiti di quella effettuata senza l'ausilio del motore.

9. Ai proprietari o affittuari di punti d'ormeggio o siti di deposito imbarcazioni posti lungo il canale che unisce il lago Maggiore a quello di Mergozzo, è consentito l'utilizzo del motore per percorrere il tragitto da e per il proprio punto d'ormeggio e la foce del canale stesso, con direzione parallela all'asse di quest'ultimo e alla velocità massima di 3 nodi.

10. È vietato l'utilizzo, il varo, l'alaggio e il deposito su aree demaniali prospicienti il lago, di moto d'acqua.